



Statuto sotto assedio

Quarant'anni fa la Costituzione fondata sul lavoro varcava i cancelli della fabbrica. La cultura del Paese cambiò profondamente. Si aprì la prospettiva di un cambiamento radicale nei rapporti sociali. Poi, nei decenni successivi, il percorso a ritroso, l'erosione dei diritti, il dilagare della precarietà. E nel trattato istitutivo dell'Unione europea il lavoro torna ad essere "merce fra le merci"

> Brescia, gennaio 1975. Metalmeccanici in assemblea sindacale alla fabbrica Samo > foto tratta da "Cento anni con i lavoratori della Fiom di Brescia"



Quei precari che restano esclusi dalla sua applicazione

Non siamo qui per celebrarne il funerale

Luigi Cavallaro

C'è un problema politico che conviene enunciare a chiare lettere, se non vogliamo che il quarantennale dell'approvazione dello Statuto dei Lavoratori diventi l'occasione per celebrarne il funerale. Si può porlo in forma di domanda: lo Statuto, complessivamente considerato, è compatibile o no con la «costituzione economica» fissata nel Trattato istitutivo dell'Unione Europea? L'opinione prevalente risponde di sì. Specialmente tra i giuristi, l'Unione Europea è vista come uno spazio non solo compatibile con le garanzie giuridiche che il lavoro salariato ha saputo conquistarsi nel corso del XX secolo nell'ambito degli Stati-nazione, ma addirittura come il presupposto per la loro conservazione ed estensione anche a coloro che attualmente ne godono in misura ridotta o ne sono del tutto privi: in fondo, bisogna pur sempre ricordare che le disposizioni più penetranti dello Statuto – come quelle che concernono la presenza del sindacato in azienda o apprestano la tutela reintegratoria per il licenziamento illegittimo – si applicano soltanto ai lavoratori occupati all'interno di aziende che abbiano alle proprie dipendenze più di quindici

Art. 18 "Il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento [...] o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro"

dipendenti (ovvero oltre sessanta sul territorio nazionale).

È però indiscutibile che, nel nostro Paese, l'approfondirsi del processo d'integrazione economica europea, specie a partire dal 1992, si è accompagnato all'adozione di misure legislative che, pur senza formalmente intaccare i dispositivi dello Statuto, hanno in sostanza ridotto l'area della sua applicazione anche all'interno delle imprese che prima erano tenute alla sua integrale applicazione: l'introduzione del lavoro interinale, la liberalizzazione delle causali per la stipulazione di contratti a termine e ancora l'esplosione delle collaborazioni coordinate e continuative, per non fare che qualche esempio, hanno di fatto consentito al padronato di avvalersi delle prestazioni di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori senza che costoro potessero godere dei benefici della stabilità del rapporto d'impiego.

Per di più, si tratta di artifici normativi che non sono imputabili esclusivamente a quelle forze che nel panorama politico identifichiamo abitualmente come di destra o centro-destra: il lavoro interinale (e la conseguenziale abrogazione della legge sul divieto di appalto della manodopera, che risaliva addirittura al 1960) fu introdotto dal primo governo dell'Ulivo nel 1997, che allora era sostenuto da tutta Rifondazione; e ancora da un governo «progressista» (e a un ministro del lavoro proveniente dalla Cgil) è da ascrivere la famosa – o famigerata – circolare del 2006, che per gli addetti ai call-center collocava il discrimine tra autonomia e subordinazione nel fatto che essi ricevessero le telefonate dagli utenti o le facessero *motu proprio* per promuovere la vendita di servizi alla clientela.

Se dunque non vogliamo cadere nell'abituale fallacia idealistica di ritenere che tutto andrebbe per il meglio se solo al governo ci fossero persone di buona volontà, dobbiamo pur chiederci se non ci sia una qualche spinta oggettiva che condizioni l'evoluzione – o meglio, l'involuzione – del nostro diritto del lavoro. E a questo riguardo, un principio di risposta può essere messo come segue.

>Opera di Danone a Liss dal 1980> foto tratta dai libri "Gli anni ribelli" di Tino D'Amico Accanto

Mario Tronti filosofo e presidente del Centro per la riforma dello Stato

«Gli operai votano Lega? E allora la sinistra torna a occuparsi del lavoro»



Roberto Farrel
Mario Tronti, presidente del Centro per la riforma dello Stato, ha parlato di un ritorno a occuparsi del lavoro. Quanto anni dopo lo Stato dei lavoratori è stato attaccato. Da un lato si tenta di aggirarlo con le norme sull'arbitrato, dall'altro lo si vende in un'operazione di mercato. Ne è ingratuito di apparire in modo efficace. Poi i lavoratori a capire cosa succede? In primo luogo va ricordato che lo Stato dei lavoratori non è stato messo in crisi dal ciclo di crisi economica, in virtù di un ciclo di crisi economica e sindacale, ma con un'organizzazione politica, che ha raggiunto il punto più alto nel '69, con l'autunno caldo, ma che aveva alle spalle un'esperienza di crisi, che aveva dato luogo a una situazione di crisi politica, che aveva dato luogo a una situazione di crisi politica.

Gianfranco Inghisone ha fatto un'analisi di un'operazione di mercato. In primo luogo va ricordato che lo Stato dei lavoratori non è stato messo in crisi dal ciclo di crisi economica, in virtù di un ciclo di crisi economica e sindacale, ma con un'organizzazione politica, che ha raggiunto il punto più alto nel '69, con l'autunno caldo, ma che aveva alle spalle un'esperienza di crisi, che aveva dato luogo a una situazione di crisi politica, che aveva dato luogo a una situazione di crisi politica.

«Se le conquiste dell'autunno caldo oggi vengono messe in discussione e perché i rapporti di forza tra le classi si sono rovesciati. E così per il governo è gioco facile contrapporre garantiti e non-garantiti»
Un compito difficile. Tanto è vero che gli operai non sembrano più riconoscersi nella sinistra. E oggi, quando vedo la borghesia che si occupa meno di problemi sindacali e più di problemi economici, mi viene in mente che il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale. Oggi c'è una forte egemonia di sinistra, prima sindacale e poi politica, e questo è un fatto che non va sottovalutato. Oggi c'è una forte egemonia di sinistra, prima sindacale e poi politica, e questo è un fatto che non va sottovalutato.



quello stesso tempo, perché se assumo una volta Joan Robinson, finché il padrone è in condizione di poter dire: «Se non vuoi il lavoro, ci sono molti altri che lo vogliono», non ha alcun potere. E se il padrone è in condizione di poter dire: «Se non vuoi il lavoro, ci sono molti altri che lo vogliono», non ha alcun potere.

La Cgil oggi ha una grande difficoltà. Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Lavoro Statuto sotto assedio

Il Trattato stabilisce che gli Stati nazionali siano sottomessi al mercato Ma l'Unione europea è un ritorno all'Ottocento

un prodotto (e non dunque un presupposto) della piena occupazione. Non si direbbe che sta la fantasia, se non fosse che la fantasia è un prodotto del boom economico. Ma non si direbbe che sta la fantasia, se non fosse che la fantasia è un prodotto del boom economico.

Luigi Cavaliero
Si dice spesso che lo Stato dei lavoratori non si trova che in fantasia, se non fosse che la fantasia è un prodotto del boom economico. Ma non si direbbe che sta la fantasia, se non fosse che la fantasia è un prodotto del boom economico.

Il lavoro cessa di essere un diritto e viene degradato al rango di sempre più precario «libertà». Libertà di cercarsi un posto se si trova, libertà di contrattare un salario elevato se ci si riesce, libertà di andarsene se non si viene cacciati prima di non poter essere altro che questo sul mercato capitalistico del lavoro, quello di Marx. L'aveva scritto a chiare lettere: su questa base, «il lavoro non è che una merce come le altre» e deve subire le stesse alterne sorti del mercato imperioso e senza pietà. Considerato da una parte come una merce, e d'altra parte voluto porre al di fuori delle leggi che determinano i prezzi delle merci, il salario è un prezzo che si determina in un mercato di concorrenza: quello che lasciamo fare ai datori. Ma è appunto da questa concorrenza a credere che la costruzione europea voglia di Roma. Prodi, Carlo Azeglio Ciampi, Berlusconi, i socialisti, i comunisti, i repubblicani, i liberali, i democristiani, tutti si sono messi d'accordo a pensare che il salario è un prezzo che si determina in un mercato di concorrenza: quello che lasciamo fare ai datori.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.



Occupazione, quella della fabbrica. Apollonia Roma nel 1968 - foto tratta da "Spazio geografico del Partito Comunista Italiano" (Editori Riuniti)

Il lavoro cessa di essere un diritto e viene degradato al rango di sempre più precario «libertà». Libertà di cercarsi un posto se si trova, libertà di contrattare un salario elevato se ci si riesce, libertà di andarsene se non si viene cacciati prima di non poter essere altro che questo sul mercato capitalistico del lavoro, quello di Marx. L'aveva scritto a chiare lettere: su questa base, «il lavoro non è che una merce come le altre» e deve subire le stesse alterne sorti del mercato imperioso e senza pietà. Considerato da una parte come una merce, e d'altra parte voluto porre al di fuori delle leggi che determinano i prezzi delle merci, il salario è un prezzo che si determina in un mercato di concorrenza: quello che lasciamo fare ai datori.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Quell'articolo 18 che non va proprio giù alla destra

La Federazione deve costruire un'alternativa fondata sulla centralità del lavoro

E' l'emblema di tutti i diritti, non a caso messo sotto attacco dal governo. Di fronte a Berlusconi, di fronte sempre quella: rendere i lavoratori deboli e ricattabili

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Ma se le lotte operarie costituiscono una forza politica, allora il sindacato non è più un punto di vista capitalistico e un'adesione al punto di vista del capitale.

Come cambiò la mentalità dei magistrati

Articolo ventotto E il sindacato entrò in fabbrica

Sergio Mattone

Verso la metà degli anni '60 la magistratura, sino ad allora considerata nel suo complesso – come ebbe a scrivere più tardi Luigi Ferrajoli – «un corpo separato dallo Stato, [...] collocato culturalmente, ideologicamente e socialmente nell'orbita del potere, che veniva avvertito come ostile dalle classi sociali subalterne», fu percorsa da fermenti che modificarono incisivamente la sua natura ed i suoi rapporti con gli altri poteri. In realtà, le profonde innovazioni che erano state realizzate negli anni '50 (l'entrata in funzione della Corte costituzionale, da un lato, e l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura, dall'altro) avevano iniziato a scuotere la parte più sensibile della magistratura e ad incidere sulla omogeneità della corporazione. In quel contesto, contrassegnato naturalmente da forti resistenze da parte delle fasce più reazionarie della magistratura, una novità molto significativa fu rappresentata, nel 1964, dalla nascita di Magistratura democratica (che peraltro nel 1969 avrebbe subito una "feconda" scissione in quanto ne sarebbero usciti i giudici più moderati, rendendo così più nitida la fisionomia del gruppo che si riconosceva pienamente nei suoi valori fondativi). Nel suo documento costitutivo si affermava tra l'altro, infatti, l'esigenza del «superamento del piano corporativo» e della «democratizzazione della funzione giudiziaria» al fine di impedire al magistrato «di essere e di sentirsi avulso dal corpo sociale, chiuso nella torre eburnea di un esclusivo tecnicismo...».

Se già alla metà degli anni '60 si manifestarono, dunque, in magistratura i primi segnali di una tendenza volta a sottrarsi all'isolamento del corpo giudiziario, fu solo verso la fine del decennio che quella posizione "eretica" ebbe a consolidarsi e ad esprimere una visione articolata ed innovativa del ruolo della giurisdizione. Le straordinarie battaglie condotte, a partire dal '68, dal movimento operaio e studentesco portarono con forza in primo piano la centralità del lavoro, la tutela della salute, il diritto allo studio, la parità tra i sessi e tutti gli altri valori fondamentali enunciati da una Costituzione che nei fatti era stata troppo spesso tradita dalle forze dominanti e finirono per incidere profondamente sulle coscienze e sull'operato di quei giudici che avevano già consumato una prima rottura con il tradizionale immobilismo della magistratura. Il riferimento alla Costituzione divenne così il necessario e prioritario ancoraggio dell'attività interpretativa; e si delinearono i contorni di una "giurisprudenza alternativa", che privilegiava quelle scelte giudiziarie che «realizzavano la prevalenza degli interessi funzionali all'emancipazione delle classi subalterne, promessa dalla Costituzione, sugli interessi ad essi contrapposti, non protetti da analoga garanzia costituzionale» (G.Palombani). In parallelo, i magistrati facenti parte dell'area progressista avvertiro-

no l'esigenza di proporsi quali interlocutori dei movimenti che lottavano per il perseguimento degli obiettivi di uguaglianza e di libertà sia per contribuire a quelle battaglie con il loro «sapere» specifico sia e soprattutto – come Md affermerà incisivamente nella mozione conclusiva del suo congresso nazionale del 1977 – per farsi carico della garanzia del «completo e libero dispiegamento delle legittime dinamiche sociali...». In questo crogiuolo nato dall'intrecciarsi di diverse culture ed esperienze vennero istituiti proficui collegamenti tra Md ed altri soggetti collettivi nati a ridosso del '68 (Psichiatria democratica, Medicina democratica,

tica dei provvedimenti giudiziari: venne così a cadere un antico tabù che, in nome di un'ideologia borghese volta a salvare il «decoro» dell'istituzione, aveva reso di fatto intoccabili, in particolare, le sentenze dei vertici del potere giudiziario e si sviluppò nel contempo una fruttuosa dialettica che condusse una significativa area della magistratura ad assumere gradualmente consapevolezza degli effettivi valori che entravano in gioco nell'interpretazione delle leggi.

Il precipitato di quelle lotte sociali fu indubbiamente rappresentato, sul piano normativo, dallo Statuto dei lavoratori, con il quale – si disse allo-

lazione del conflitto industriale ispirata al garantismo ed al pluralismo ideale e politico.

Non è questa la sede, naturalmente, per ripercorrere le conquiste realizzate dallo Statuto e rievocarne in dettaglio i contenuti. Sarà qui sufficiente sottolineare, anzitutto, che in esso «si affermarono, nel primo titolo, una serie di diritti di libertà e dignità del lavoratore» e che, «al fine di favorire un tasso adeguato di effettività» fu introdotta una «legislazione di sostegno all'azione sindacale» (L.Mariucci), costituita – come è noto – sia dal titolo III, dedicato alla costituzione delle r.s.a. ed alle modalità di esercizio dell'attività sindacale, sia dal-

[...] il pretore [...] ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti»



Fino alla metà degli anni Sessanta i giudici erano visti come un corpo separato, collocato nell'orbita del potere, ostile alle classi subalterne. Poi con lo Statuto le cose cambiarono e prese piede una giurisprudenza alternativa, non più prona al capitale

ecc.). Ne emerse una particolare attenzione per i soggetti sottoprotetti, i quali avevano sino a quel momento nutrito un legittimo sospetto nei confronti del potere giudiziario, che aveva agito nei loro confronti in chiave preventivamente repressiva. Ed assunse particolare vigore, nell'ambito della magistratura progressista, la cri-

ta – la Costituzione aveva per la prima volta varcato i cancelli delle fabbriche. In effetti, la gran parte degli obiettivi perseguiti dal movimento operaio alla fine degli anni '60 si innervò in quella articolata disciplina, che ebbe il merito di attribuire concretezza ai principi fissati nella nostra Costituzione, imponendo una regio-

Art.28 sulla repressione del comportamento antisindacale. Vennero inoltre predisposti gli strumenti idonei a rendere possibile un sindacato giudiziale sull'esercizio dei poteri del datore di lavoro, che godeva in precedenza di una discrezionalità pressoché illimitata (si pensi alle norme in tema di sanzioni disciplinari, di man-

sioni, di trasferimento, di accertamenti sanitari e via di seguito). E lo stesso potere di recesso, in cui si manifestava nel più alto grado la posizione di supremazia gerarchica dell'imprenditore e che già nel 1966 aveva subito un primo arresto con la legge 604, venne ora circondato da più stringenti limitazioni e da «sanzioni» più pervasive in quanto alla monetizzazione dei danni sofferti dal lavoratore si contrappose la reintegrazione nel posto di lavoro. Si che può dirsi, in definitiva, che con lo Statuto venne recuperato il profondo messaggio contenuto dall'art.41 Cost., il quale riconosce, sì, la libertà dell'iniziativa economica privata, ma antepone ad essa la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana.

Nel solco del ragionamento che si è tentato di sviluppare in ordine ai rapporti tra giurisdizione e contesto sociale appare, tuttavia, opportuno ancora un cenno riguardo all'art.28. Questa norma fece, infatti, irruzione in un processo civile estremamente lento, burocratico e spersonalizzante, i cui protagonisti erano di regola il giudice e gli avvocati delle parti, e produsse un vero e proprio scossone nel tradizionale *modus operandi*. I tempi quanto mai rapidi di quel procedimento, l'immediato contatto del giudice con le organizzazioni sindacali e con le altre parti interessate, l'esigenza di calarsi nel vivo del conflitto industriale per coglierne tutte le implicazioni necessarie a formulare o meno un giudizio di disvalore nei confronti della condotta padronale denunciata incisero sensibilmente sulla mentalità dei pretori, favorendone la crescita professionale e la presa di coscienza anche rispetto al retroterra dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali. Ebbe così un ulteriore seguito quel circolo virtuoso tra lotte sociali, approdi normativi e ruolo della giurisdizione, che nell'applicazione dello Statuto si espresse in una giurisprudenza di segno fortemente garantista, tale da contribuire in quella fase al rafforzamento dei diritti dei lavoratori e dell'autonomia collettiva.

Oggi il quadro è completamente mutato. La perdita di centralità del lavoro, l'affermarsi dell'ideologia della flessibilità, la conseguente precarizzazione di una vasta area del mercato del lavoro, il progressivo abbandono del ruolo conflittuale da parte di alcune confederazioni sindacali hanno provocato anche – inevitabilmente – un'involuzione della giurisprudenza, che in certa misura è speculare agli umori della società. Il rilancio di un'azione corale per la riaffermazione dei valori costituzionali diviene, pertanto, la premessa necessaria perché la giurisdizione riscopra l'ispirazione che aveva orientato allora la sua attività. Quelle prassi non devono essere riposte, infatti, nell'archivio della memoria, ma rappresentare piuttosto un pregnante modello di riferimento che va tuttora perseguito dalle fasce sociali e dai soggetti collettivi ancora fedeli al patto costituzionale.

